

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO CON COMPENSAZIONI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con il Provvedimento del 28 agosto 2018 Prot. N.195385/2018, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e la procedura per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento con compensazioni che presentano profili di rischio.

Il comma 49-ter, dell'art. 37, del Decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, introdotto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che l'Agenzia dell'Entrate ha la facoltà di sospendere per un periodo limitato di massimo 30 giorni, l'esecuzione del pagamento con il modello di delega F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Tale disposizione si concretizzerà a partire dal 29 ottobre 2018, data di avvio dei controlli del Fisco sulle compensazioni incerte e delle eventuali sospensioni dei modelli F24.

I criteri selettivi e la procedura di sospensione del modello F24 definiti dal citato provvedimento delle Entrate sono riferiti:

- alla tipologia dei debiti pagati;
- alla tipologia dei crediti compensati;
- alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'art. 31, comma 1, del DL n. 78 del 31 maggio 2010.

PROCEDURA DI SOSPENSIONE MODELLO F24 29 OTTOBRE 2018

Per i modelli F24 presentati tramite i servizi telematici la sospensione della delega di pagamento verrà comunicata dalle Entrate tramite apposita ricevuta al soggetto che ha inviato il modello.

La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento.

Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data in cui finirà il periodo di sospensione che, in ogni caso, non sarà maggiore di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24.

Se, dopo i controlli effettuati, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunicherà lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico.

Lo scarto sarà comunicato sempre tramite apposita ricevuta e indicandone la motivazione.

Fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se in esito alle verifiche effettuate dalle Entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento il contribuente può inviare alle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dell'utilizzo del credito compensato.

Nel caso di assenza di comunicazione di scarto del modello F24 l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

Tali novità si aggiungono alle regole vigenti del modello F24 con compensazioni, introdotte dal decreto legge 50/2017 al fine del "contrasto alle indebite compensazioni".

Tali disposizioni vigenti prevedono il controllo preventivo, in fase di elaborazione dei modelli F24, dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

L'Agenzia delle Entrate precisa infine che i criteri selettivi e la procedura sono applicati anche ai residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Naturalmente, qualora dall'esito del controllo del pagamento bloccato, il credito compensato risulti correttamente utilizzato, il pagamento deve ritenersi tempestivamente effettuato, alla stessa stregua di un pagamento eseguito in assenza di blocco o, nel caso do blocco, al decorso dei trenta giorni senza l'invio di comunicazione di scarto.

Bitonto, 10/09/2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it